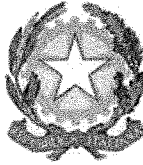


N. R.G. 956 /2018

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Il Giudice del Lavoro dott. Elena Fumagalli,  
nel procedimento n. 956/18 promosso da:

con gli avv. Luigi De Andreis, Emanuela Casali ed Arianna Di Paola,  
nei confronti di:

**S.P.A. (già s.r.l. a socio unico) e**

**S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. con gli avv.  
Francesco Rotondi, Michela Bani, Simone Carrà e Filippo Pollero;  
avente per oggetto: provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;  
a scioglimento della riserva assunta;  
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

**OSSERVA**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Raducando la presente procedura in via d'urgenza,

hanno lamentato l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda da  
s.p.a. a s.p.a., con cessione dei loro rapporti di lavoro ex art.  
2112 c.c. con decorrenza 5/4/2018 e con trasferimento presso la sede di quest'ultima sita a 60 km di  
distanza da Legnano.

In particolare parte ricorrente ha evidenziato che : a) non è ravvisabile nell'operazione posta in  
essere la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda in assenza di un'entità economica  
organizzata preesistente e funzionalmente autonoma ma piuttosto la creazione *ad hoc* di ramo  
"costituito nella sostanza da soli 10 dei 15 addetti alla carpenteria proprio in occasione della  
cessione"; b) il trasferimento è stato operato in violazione delle obbligazioni assunte in forza di  
accordo sindacale stipulato in data 4/6/2015; c) il trasferimento è illegittimo poiché posto in essere  
in violazione dell'art. 8 dei CCNL Metalmeccanica Industria e CONFAPI che prevedono in ogni  
caso un preavviso di almeno 20 giorni prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Evidenziata la sussistenza di entrambi i requisiti di legge per agire in via cautelare ex art. 700 c.p.c.,  
hanno quindi concluso chiedendo al Giudice del Lavoro, di "...a) accertare e dichiarare  
l'invalidità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità della cessione del rapporto di lavoro dei



ricorrenti senza il rispettivo consenso, a far data dal 5/4/2018, da S.P.A. a S.P.A. e/o comunque del loro trasferimento territoriale da a (MB) senza neppure il rispetto del termine minimo di preavviso di 20 giorni previsto dal CCNL; b) in ogni caso sospendere, con effetto immediato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il provvedimento di assegnazione presso la sede di (MB) disposto con lettere S.p.A. in data 4/4/2018 nei confronti dei ricorrenti (doc. 15); c) conseguentemente, previa ogni ulteriore eventuale declaratoria, ordinare a l s.p.a. ed a s.p.a. di reinscrivere i ricorrenti nel Libro Unico del Lavoro della prima alle relative dipendenze e comunque di reintegrarli in mansioni conformi al loro inquadramento contrattuale e alla loro pregressa professionalità presso la sede di (Mi), in attesa dell'eventuale giudizio di merito finalizzato al definitivo accertamento del diritto controverso ed al ristoro in primo luogo dei maggiori 'tempi di lavoro' e costi sopportati per effetto del loro illegittimo trasferimento e comunque di ogni e qualsiasi danno subito e subendo al proprio diritto alla salute, alla sicurezza economica propria e familiare, ad una vita libera e dignitosa".

Con memorie telematiche del 24/7/2018 si sono costituite in giudizio entrambe le società resistenti che, eccepita l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento invocato, hanno chiesto il rigetto del ricorso in assenza sia del requisito del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, all'udienza del 14/9/2018, dopo ampia discussione, il Giudice si è riservato di provvedere.

\* \* \* \* \*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in presenza delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto.

Con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*.

Sulla base della documentazione prodotta in giudizio risulta probabile la fondatezza del diritto invocato dai lavoratori di ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità dei trasferimenti disposti, sotto lo schema negoziale disciplinato dall'art. 2112 c.c., presso la sede di (

.., con conseguente ordine di essere reintegrati a lavorare presso la sede di Legnano.

In effetti, alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia di trasferimento di ramo d'azienda e dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'operazione posta in essere tra s.p.a. (in seguito, per brevità, FT) e s.p.a. (in seguito, per brevità, ) – società appartenenti al medesimo gruppo posto che la seconda detiene il 100% della prima e che il legale rappresentante di entrambe è il dott. - non



appare rientrare in quella peculiare operazione societaria tipizzata dall'art. 2112 c.c., ciò che comporta la ravvisabilità di conseguenti profili di illegittimità dei trasferimenti disposti, senza consenso, nei confronti di 10 lavoratori che operavano presso la [redacted].

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte perché possa parlarsi di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. - e non semplicemente di trasferimento di semplici rapporti di lavoro necessitanti il consenso del dipendente ex art. 1406 c.c. (unitamente, eventualmente, anche ad alcuni beni aziendali non definibili, però, come un insieme qualificabile ai sensi dell'art. 2555 c.c.) - occorre che vi sia "*autonomia funzionale del ramo ceduto*" (ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente) e la "*preesistenza del ramo*" (anche dopo la riforma dell'art. 2112 c.c. è necessario che nel negozio di trasferimento le parti identifichino un ramo d'azienda nell'ambito di un apparato produttivo "*già esistente*" e pertanto non creato *ad hoc* al solo fine di ottenere la traslazione di un insieme di beni e rapporti di lavoro che, in precedenza, non avevano il carattere di articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica organizzata presso l'impresa cedente).

Come affermato dalla Cassazione (v. sentenza n. 17366/16) "*... il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario in servizio la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione.*"

Nel caso di specie, è pacifico che

- i signori [redacted], quali prestatori di lavoro che erano alle dipendenze della Società I [redacted] s.p.a. in [redacted], sono stati assunti da [redacted] s.r.l., poi divenuta [redacted], in esecuzione degli accordi sindacali intercorsi ex art. 47 L. n. 428/90 con qualifica di operai presso la sede di Legnano e con mansioni di saldatore (quanto a [redacted]), di allestitore/saldatore (quanto a [redacted]) e di addetto a trattamenti termici (quanto a [redacted]);

- entrambe le società resistenti avevano e hanno un reparto carpenteria, quello di Legnano composto, prima dell'operazione per cui è causa, da un organico di n. 15 addetti (nonostante fosse stato indicato, negli accordi sindacali, con n. 18 addetti) quasi tutti con competenze di saldatore e/o allestitore (doc. n. 13, fasc. ric.);

- allorquando è stato siglato l'accordo sindacale del 4/6/2015 (doc. n. 9), [redacted] si è ulteriormente impegnata (art. 5) "*...a formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato a favore di n. 15*



degli attuali dipendenti della società s.p.a. in A.S. prescelti tra i non rientranti tra quelli di cui all'articolo precedente... (e cioè nell'elenco allegato n. 1 dell'accordo – doc. 9 - ove risultano i nomi dei ricorrenti) in possesso dei requisiti professionali di cui ai profili elencati... ” tra i quali n. 3 saldatori qualificati e n. 1 carpentiere allestitore (v. Allegato n. 2);

- con lettera in data 4/4/2018 a firma dell'amministratore delegato di , dott. , i ricorrenti sono stati informati della cessione del proprio rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità a seguito di trasferimento di ramo d'azienda da a con nuova sede lavorativa in Colnago di Cornate d'Adda e con applicazione di un nuovo CCNL (cfr. doc. 14 e 15). Analizzando il contratto di cessione di ramo d'azienda in data 3/4/2018 avente ad oggetto l'attività di costruzione di carpenteria metallica (doc. 25) risulta altresì che le parti hanno indicato come compresi nella vendita i beni strumentali, le attrezzature, vetuste ed usate, uno stock di materiale di consumo, oltre che i contratti di lavoro subordinato in essere con gli individuati 10 dipendenti (dei 15 addetti in quel momento in forza presso la carpenteria della cedente ; il tutto per un valore complessivo del preteso ramo quantificato in €. 33.340,60=.

Sulla base delle circostanze di fatto sopra indicate, ritiene lo scrivente giudice che non si ravvisano, nell'operazione posta in essere tra le società resistenti, gli elementi tipici della cessione di ramo d'azienda individuati dall'art. 2112 c.c., ciò che comporta l'illiceità della cessione, senza consenso, dei contratti di lavoro in essere tra e i ricorrenti.

Ciò non solo alla luce del fatto che appare difficilmente ravvisabile (o comunque non scontata) la sussistenza di un'attività economica organizzata in grado di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi in un reparto all'interno di una più ampia organizzazione imprenditoriale, ma dell'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, il settore funzionale esistente (carpenteria di Legnano) è stato smembrato in frazioni non autosufficienti e non coordinate al loro interno. L'aver estrapolato dal reparto carpenteria una parte degli addetti e l'aver ceduto una parte dei beni aziendali necessari per lo svolgimento dell'attività (attrezzature definite dalle stesse parti vetuste ed usate, oltre ad un non meglio precisato stock di materiali di consumo) non costituisce certo cessione di ramo d'azienda posto che l'entità ceduta è priva del carattere di entità preesistente organizzata e dotata di autonomia funzionale.

In altre parole, il ramo di azienda, per essere tale, deve avere una sua autonomia funzionale concreta, nel senso che deve presentarsi come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro. Tutto ciò non è ravvisabile nella fattispecie in esame ove i lavoratori sono stati inseriti nella realtà di già esistente in due sedi separate in Colnago con utilizzo degli strumenti e attrezzature ivi



esistenti e con sottoposizione alle direttive di altro capo reparto diverso dal signor (e cioè dei signori situazione che evidenzia ancora una volta come sia venuta meno la capacità del complesso di produrre con i propri mezzi e con la propria organizzazione).

La tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui attraverso l'operazione per cui è causa le società resistenti hanno voluto semplicemente disporre il trasferimento di lavoratori che - costretti ad assumere presso la realtà di Legnano a seguito degli accordi sindacali raggiunti per addivenire all'acquisizione dello storico complesso aziendale della di Legnano – erano ben più utili presso la carpenteria di Colnago, trova d'altra parte conferma in quanto disposto all'art. 5 del verbale di accordo in data 4/6/2015. L'aver assunto l'impegno di formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato, tra gli altri, anche di n. 3 operai saldatori qualificati e di n. 1 operaio carpentiere allestitore evidenzia come tali figure professionali fossero disponibili nell'organico di sin dall'anno 2015. A tale proposito, se da una parte è pacifico che non ha provveduto a formulare proposte di assunzione ad ex dipendenti della per coprire tali posizioni, dall'altra non ha neppure offerto dimostrazione di averle comunque coperte in altro modo, eventualmente con trasferimenti o assunzione di personale proveniente da altri contesti, ciò che rende evidente come i posti di carpentiere disponibile siano stati coperti con i ricorrenti, lavoratori ai quali era stata garantita stabilità sul polo produttivo di Legnano.

Neppure può fondatamente sostenersi che ciò che è stato trasferito costituisce una porzione autonoma, dedicata alla costruzione di componenti meccanici, dal momento che, analizzando il doc. 13, si può facilmente rilevare come gli addetti al reparto carpenteria/saldatura di Legnano svolgessero mansioni fungibili tra loro (le competenze di un operaio non possono certo essere valutate sulla base del tipo di risultato che l'attività produce, di un prodotto finito e vendibile piuttosto che di una componente da integrare in un ciclo di produzione) e che anzi i lavoratori prescelti sono quelli aventi inferiore professionalità (come dichiarato in memoria di costituzione, v. p. 40) e quindi con minor capacità di gestire e di garantire la produttività in autonomia.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*.

Sebbene la distanza tra la nuova sede lavorativa e i luoghi di resistenza non sia eccessiva (tra i 60 e gli 80 km a tratta), tenuto conto del traffico particolarmente intenso e delle condizioni di viabilità del tratto autostradale che i ricorrenti sono costretti quotidianamente a percorrere per recarsi al lavoro (i ricorrenti devono raggiungere Milano e immettersi sullo svincolo autostradale in direzione Venezia, notoriamente uno dei punti più nevralgici e congestionati in orario precedente l'inizio e la chiusura delle attività lavorative) nonché del fatto che lo spostamento deve necessariamente essere effettuato con mezzo proprio, si ritiene di dover intervenire cautelativamente al fine di evitare che



gli stessi subiscano un pregiudizio imminente e irreparabile sulla vita lavorativa, familiare, personale e di relazione.

In particolare si evidenzia come lo sforzo che la trasferta quotidiana impone ai lavoratori in termini di dispendio di energie fisiche, di dispendio di denaro e di dispendio di tempo esponga gli stessi ad una situazione dannosa, anche alla luce della documentazione medica allegata, stante l'impossibilità di poter mantenere lo stile di vita precedente, di trascorrere il tempo libero dagli impegni lavorativi con la famiglia e di coltivare le proprie relazioni e i propri interessi.

Alla luce di ciò, si ravvisa la sussistenza anche del secondo requisito richiesto dall'art. 700 c.p.c..

Per il principio della soccombenza parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 669 ter, sexies, septies e 700 c.p.c.;

#### **ACCOGLIE**

il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da

nei confronti di

s.p.a. e

s.p.a. e per

l'effetto

#### **SOSPENDE**

il provvedimento di assegnazione presso la sede di Colnago di Cornate d'Adda (Mb) disposto con lettere

s.p.a. in data 4/4/2018 nei confronti dei signori

;

#### **ORDINA**

a e a s.p.a. di reintegrare i ricorrenti presso la sede di Legnano in mansioni conformi al loro inquadramento contrattuale;

#### **CONDANNA**

le società resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Manda alla propria Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Busto Arsizio, 25/9/2018

Il Giudice

*Dott. Elena Fumagalli*

